

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI **NAPOLI** SEZIONE **02**
SEZ. STACCATA DI SALERNO

riunita con l'intervento dei Signori:

ACCARINO	ADOLFO	Presidente
DE FRANCESCO	GIUSEPPE	Relatore
CAPUANO	GIUSEPPE	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

N° 231 DEL 20/09/2007
- sull'appello n. 7161/06

DEPOSITATA IL 29/11/2007

depositato il 12/10/2006

- avverso la sentenza N. 256/05/2005

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

PANIFICIO GRASSO SNC

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DINIEGO CONDONO EX.L.289/02 n.5703/2005 IRPEF + IRAP 1999 AV

Con ricorso n° 1005/05 la società PANIFICIO GRASSO SNC in persona del suo rappresentante legale impugnava avviso di diniego n.5703/2005, ai fini IRPEF, IVA IRAP per l'anno d'imposta 1999, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino (AV) che rigettava per l'anno 1999 la definizione automatica per gli anni pregressi prodotta ai sensi dell'art.9 della legge n:289/2002, in quanto presente processo verbale di constatazione per l'annualità in questione.

L'Agenzia delle Entrate controdeduceva la regolarità del proprio operato concludendo per il rigetto del ricorso medesimo.

I Giudici di prime cure hanno accolto il ricorso della società Panificio Grasso snc.

Ricorre in appello il contribuente,eccependo la mancata condanna alla rifusione delle spese del giudizio, in quanto non motivata tale decisione.

Inoltre, chiede la conferma della sentenza dei giudici di prime cure .

L'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino (AV), propone appello incidentale, eccependo preliminarmente l'illegittimità ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Alla seduta odierna la vertenza viene per la conclusione di cui è verbale. Il collegio, dopo attenta valutazione della documentazione a disposizione accoglie l'appello del contribuente. Spese come da dispositivo.

L'appello è fondato.

Il Collegio conferma la decisione dei giudici di prime cure:

In merito alla nullità dell'atto di diniego di definizione in quanto privo delle modalità e tempistiche atte ad impugnare l'atto medesimo, in netta violazione dello Statuto del Contribuente, si conferma la decisione dei giudici di primo grado;

in merito al secondo rilievo si osserva che la domanda di definizione presentata dalla società ricorrente, ai sensi dell'art.9 della legge 289/02 è da ritenersi legittima , in quanto la causa ostativa invocata dall'Ufficio, viene meno quando la notifica del P.V.C è antecedente alla data del 01/01/2002. Il processo verbale di contestazione formato prima del 31/12/2002 non blocca l'accesso ai condoni di cui all'art.9 L.289/2002, se non è stato trasfuso in avviso d'accertamento entro il 12/08/2003, per espressa previsione dell'art.1, comma 2-ter decies del DL 24/05/2003 n.143, tale nonna afferma che gli stessi effetti di cui all'art.9, comma 10, della legge 27/12/2002 n.289,sono altresì prodotti nel caso in cui, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (12 agosto 2003), il P.V.C non abbia dato luogo ad avviso di accertamento o rettifica nei confronti del contribuente a seguito di provvedimento dell'amministrazione finanziaria.

In conseguenza , la domanda di definizione , ex art. 9 della legge 289/02, presentata dalla società ricorrente per gli anni 1997/01 deve ritenersi legittima anche per l'anno 1999.

L'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate è infondato di conseguenza viene rigettato.

Inoltre, le circolari citate dall'ufficio sono delle direttive interne prive di qualsiasi valore giuridico, infatti la **Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n°23031/2007**, ha affermato che le circolari non vincolano il cittadino, ma anche gli stessi uffici dell'amministrazione finanziaria. Di conseguenza per il giudice tributario la circolare non ha valenza di legge, in quanto applicherà la norma emanata dal parlamento.

La commissione condanna l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ariano Irpino, alla rifusione delle spese di giudizio nella misura di Euro mille/00 più IVA ed oneri per legge

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello del contribuente . Conferma la decisione di I° grado nei termini richiesti. Condanna l'Ufficio alle spese di giudizio in € 1.000 (mille euro)

Salerno, lì 20/09/2007

Il Relatore

Il Presidente